



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2021

DONATELLA MONTEVERDI

Cassiodoro e la *prudentia iuris*

ABSTRACT - The analysis of the *Variae*, free from prejudices about its author, gives significant information on the role still played by *prudentia iuris* in the sixth century in the West. The rhetorical formulation that covers the acts contained in the Cassiodorean work appears to be an instrument of connection between the old Roman world and the new Gothic world. Precisely this “cosmetic”, also operated in formulas of lesser importance, such as the model of appointment of the *comes rerum privatarum* (Cassiod., *Var.* 6.8.1), allows us to identify the role of great importance still played in the process by the *recitatio* of jurisprudential writings. This importance is also confirmed by the presence of *prudens*, alongside *Comes Gothorum*, in the *comitivae formula Gothorum per singulas civitates* (Cassiod., *Var.* 7.3.1).

KEYWORDS - Cassiodorus, *Variae*, *comes rerum privatarum*, Jurists, Rhetorical formulation.

DONATELLA MONTEVERDI*
Cassiodoro e la *prudentia iuris***

1. Cassiod., *Var.* 12.15.1-2: 1. *Scyllaceum prima urbium Bruttiorum, quam Troiae destructor Ulixes legitur condidisse, inrationabiliter dicitur praesumentium nimietate vexari, quod nobis praesidentibus non oportuisset assumi: quia laesiones eius cogimur plus dolere, dum patriotica nos probatur affectione contingere. civitas supra sinum Hadriaticum constituta in modum botryonis pendet in collibus, non quod difficili ascensione turgescat, sed ut voluptuose campos virentes et caerulea maris terga respiciat.* 2. *Haec nascentem solem ab ipsis cunabulis intuetur, ubi ventura dies non praemittit auroram, sed mox ut oriri coeperit, lampadem suam vibrans fulgor ostendit. gaudentem respicit Phoebum: propria illic luminis claritate resplendet, ut ipsa magis solis putetur esse patria Rhodi opinione superata. fruitur luce perspicua: aeris quoque temperatione donata apricas hiemes, refrigeratas sentit aestates et sine aliquo maerore transigitur, ubi infesta tempora non timentur. hinc et homo sensu liberior est, quia temperies cuncta moderatur.*

[1. Si racconta che Squillace – la prima tra le città dei Bruzi, la cui fondazione è attribuita a Ulisse, autore della distruzione di Troia – sia afflitta ingiustamente dalla prepotenza di uomini arroganti; ciò non sarebbe dovuto succedere sotto di noi, giacché indotti dall’amore per la terra natia, siamo portati a dolerci ancor di più dei suoi danni. La città, posta sul golfo Adriatico, degrada dai colli come un grappolo d’uva, non perché sovrasti superba da un’erta salita, ma per aprire la vista voluttuosa sui campi verdeggianti e sul ceruleo mare. Essa vede il sole quando nasce dalla sua stessa cuna, ed il nuovo giorno non si fa annunciare dall’aurora, ma non appena inizia a sorgere, un radioso splendore rivela la sua sfera luminosa. Essa mira quindi Febo gioioso: allora risplende di una propria luminosità tanto chiara, da far pensare che lì sia la patria del sole, superata la fama di Rodi. Gode dunque di una luce chiarissima; ma le fu donato anche un clima temperato: beneficia di miti inverni ed estati fresche, e il tempo passa senza alcun disagio là dove non si temono stagioni avverse. Per questo anche i sensi dell’uomo sono più liberi, perché il clima temperato modera ogni cosa.]

La descrizione di *Scyllaceum* contenuta nelle *Variae* non fa eccezione al principio che le parole, una volta scritte, sono di chi le legge. Può farsi largo lo struggimento per i profumi e le luci di questo piccolo angolo di mondo, che, ora come allora, tiene catturati i suoi figli oppure può prevalere l’idea di una narrazione in cui l’abilità retorica cela soltanto il desiderio di suscitare emozioni immediate¹. Ed è ancor più difficile

* Professoressa di Diritto Romano e Diritti dell’Antichità presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ L. PARISOLI, *Cassiodoro e il pensiero cristiano: Variae e De anima*, in *Fides quaerens*, 1-2/2013,

trovare una chiave interpretativa, il più possibile aderente ai fatti, quando l'autore gode di una reputazione oscillante come quella di Flavio Magno Cassiodoro Senatore. Il severo giudizio espresso da Theodor Mommsen, che lo descriveva furbo e millantatore, passava anche dalla valutazione delle sue parole, considerate melliflue, ridonanti, disgustose². Alla malevola lettura mommseniana si assommava quella nata negli ambienti nazionalisti, soprattutto tedeschi ed italiani³. E, ove mai non bastasse, l'imputazione di collaborazionismo faceva il paio con l'accusa di "italianità" diffusa nella storiografia anglosassone⁴. Un giudizio, dunque, che appariva inappellabile per la grandezza dei suoi autori e la molteplicità dei capi d'accusa, ravvivato anche dalle caustiche espressioni usate da Arnaldo Momigliano⁵. Ma i giudizi, per quanto perentori, non sono mai imperituri. E, come osserva Andrea Giardina, proprio da quelle critiche si può partire per chiedersi se si debba pensare che Cassiodoro sia stato «un semplice decoratore verbale, oppure che quell'abilità cosmetica fosse ritenuta dai sovrani goti assolutamente fondamentale all'esercizio del loro potere»⁶.

Le considerazioni di Giardina alleviano il giudizio, ma soprattutto consentono di spostare l'attenzione dai presunti difetti dell'uomo alla osservazione dei suoi scritti. Il passaggio dalla valutazione sulla persona

69, osserva come «l'enfasi retorica non ci deve fare mai immaginare una deformazione od una ricostruzione puramente cerebrale della realtà, che lo stesso Cassiodoro respinge esplicitamente coniugando bellezza e giustizia dei luoghi di cui narra».

² T. MOMMSEN (a cura di), *Cassiodori Senatoris Variarum*, in *MGHAA*, XIII, Weidmann, Berlin, 1894, XXIII ss.

³ Senza contare il pregiudizio verso le classi dirigenti meridionali di cui troviamo un'espressione "ragguardevole" in A. GAUDENZI, *L'opera di Cassiodoro a Ravenna*, in *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna*, 1885, Terza Serie, III, 136: «egli era una di quelle nature meridionali, dove le impressioni di qualunque specie sono vive e fuggevoli, e dove il cambiamento di opinioni secondo la corrente che impera, è sincero e reale».

⁴ Vd. per tutti T. HODGKIN, *Italy and Her Invaders*, 476-535, Clarendon Press, Oxford, 1896, 290 ss.

⁵ A. MOMIGLIANO, *Cassiodorus and Italian Culture of his Time*, in *Proceedings of the British Acad.*, 41, 1955, 207 ss. (anche in A. MOMIGLIANO, *Secondo contributo alla Storia di Studi Classici*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1960, 191 ss.); ID., *Cassiodoro*, in *Diz. biogr. degli Ital.*, XXI, (1978), 494 ss. http://www.treccani.it/enciclopedia/cassiodoro_%28Dizionario-Biografico%29/ (anche in A. MOMIGLIANO, *Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, II, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1980, 487 ss.).

⁶ A. GIARDINA, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Cassiodoro Politico*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2006, 8.

alla individuazione della funzione svolta dai testi consente di assumere una nuova prospettiva scevra da pregiudizi. Guardare all'opera, dunque, permette di recuperare alla discussione ogni parte del testo e trasformare le pietre di scarto in pietre angolari.

Se, infatti, non vi è alcuna difficoltà ad ammettere che le *Variae* cassiodoree siano un proficuo serbatoio da cui attingere informazioni di ordine politico, giuridico ed amministrativo, la veste retorica – assunta in particolare dalle “digressioni” – è valsa ad attribuire al loro autore l'etichetta del “politicante”. Una valutazione che ha marchiato a fuoco il carattere della scrittura, offuscando i tratti politico-giuridici che si possono cogliere attraverso la struttura retorica data alle lettere ed ai documenti contenuti nell'opera.

Ciò che appare opportuno chiedersi, accantonando considerazioni morali⁷, è, invece, quali idee portanti possano trasparire da quegli “ornamenti” letterari proprio in vista del peso attribuito loro dallo stesso autore. Indirizzo politico e tecnica giuridica concorrono a costruire la regola la cui portata è, per il nostro Cassiodoro, fortemente, vorrei dire sostanzialmente, legata alla forma del testo. La struttura del discorso contribuisce ad esprimere la trama politico-culturale in cui i provvedimenti sono assunti, la sua analisi consente di leggere, quasi in filigrana, i caratteri ideologici in cui questi sono posti⁸. Si può, ad esempio,

⁷ Sulla circostanza che le *Variae* siano state a lungo poco indagate per un pregiudizio intriso di moralismo associato alle difficoltà stilistiche presenti nel testo vd. A. GIARDINA, *Cassiodoro nell'Italia dei Goti*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie Della Classe Di Scienze Morali Storiche e Filologiche*, Serie IX, XXXVII-1, Bardi, Roma, 2016, 109.

⁸ Valgano sul punto le osservazioni di A. GIARDINA, *Cassiodoro*, cit., 13, sulla rilevanza della veste retorica negli atti giuridici. Cassiodoro si presenta come interprete di una tradizione presente nelle *leges* imperiali, sulla cui portata sono da condividere le parole di D. MANTOVANI, *Prefazione*, in ID. (a cura di), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, Atti del Convegno Redhis (Pavia, 17-18 marzo 2016), Edipuglia, Bari, 2019, 7, «guardare alle *leges* imperiali come se fossero uno specchio della società sarebbe illusorio: il fascino di questi lunghi brani di prosa è che riflettono il presente come lo vuol vedere l'imperatore e prefigurano un futuro come egli lo desidera. Impartiscono ordini, ma vogliono anche convincere i destinatari che ubbidire è nell'interesse di ciascuno e di tutti, come già raccomandava Platone nelle Leggi applicando al legislatore la metafora del buon medico. La dimensione prescrittiva e argomentativa si intrecciano, sfruttando le risorse del lessico, dello stile, delle figure di parola e di pensiero offerte dalla tradizione retorica. Era la tradizione di cui erano imbevuti i grandi funzionari come i *quaestores palatii*, ma che era un elemento importante anche dell'educazione del personale che, negli *scrinia*, produceva quotidianamente una serie notevole di testi normativi, di vari tipi: i grandi codici di Teodosio e Giustiniano ce ne offrono un campione imponente, eppure solo parziale».

porre in dubbio che il passaggio con cui si chiude il secondo paragrafo di Cassiod., *Var.* 12.15 sopra ricordato – *hinc et homo sensu liberior est, quia temperies cuncta moderatur* – costituisca allusione all’idea che la forza, per spiegarsi al meglio, debba essere disciplinata? L’inno all’aria mite della città natia, capace di permettere la libertà dei sensi, può avere un significato diverso da questo?

Si può pensare, certo, che essa sia una frase ad effetto, una pennellata di colore, ma, al contempo, non vi può essere incertezza sul fatto che Cassiodoro alluda alla *prudentia*, quale principio cardine su cui impiantare l’esistenza dell’individuo e della collettività⁹. Convincimento che lo accompagnerà in tutte le stagioni della sua vita, la prima, quella del “politico”, iniziata in giovanissima età, e l’altra, “spirituale”, che segnerà l’ultima fase della sua lunga esistenza. Una virtù che traccia una scia tra il mondo classico¹⁰ ed il suo tempo¹¹, facendosi respiro di quell’aria sottile che accarezza quel mare turchese, scenario ideale per il suo nuovo ordine spirituale.

2. Egli, nella prima come nella seconda vita, è saldamente ancorato all’idea che la *prudentia*, frutto della *sapientia* millenaria che aveva retto l’Impero, sia essenziale ad ogni sistema di civile convivenza. Una virtù che considera propria anche dei Goti (Cassiod., *Var.* 3.23.30: «*qui [scil. Gothi] sic semper fuerunt in laudum medio constituti, ut et Romanorum prudentiam caperent et virtutem gentium possiderent*»), ragion per cui ritiene che questi, come i Romani, avrebbero dovuto reggere il loro *regnum* sulle *leges* e sulla *aequabilitas* (Cassiod., *Var.* 2.16.5: «*Iuvat nos referre quemadmodum in tertiarum deputatione Gothorum Romanorumque et possessiones iunxit et animos. nam cum se homines soleant de vicinitate collidere, istis praediorum communio causam videtur praestitisse concordiae: sic enim contigit, ut utraque*

⁹ Non di rado in Cassiodoro *prudentia* ed *antiquitas* si accostano tra loro: Cassiod., *Var. praef.* 16; Cassiod., *Var.* 7.2.1 (*prudenter omnimodis inspexit antiquitas*); Cassiod., *Var.* 7.8 (*antiquorum prudentia summa... maiorum auctoritas*; Cassiod., *Var.* 7.8.3 (*prudentia antiquitas deputavit*); Cassiod., *Var.* 7.47.1 (*prudens definivit antiquitas*).

¹⁰ Ancora, un bellissimo elogio della prudenza può essere letto nella lettera indirizzata nella sua veste di prefetto a Valeriano (Cassiod., *Var.* 12.5). Egli nel *De anima* VII ne fa, con la temperanza, la fermezza e la giustizia gli elementi cardine del funzionario amministrativo.

¹¹ R. MASULLO, *Il sottofondo culturale del De anima di Cassiodoro*, in *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos*, 8/1995, 183, la quale pone in risalto il legame con Cic., *De invent.*, 7. 2.

natio, dum communiter vivit, ad unum velle convenerit. en factum novum et omnino laudabile: gratia dominorum de cespitis divisione coniuncta est; amicitiae populis per damna creverunt et parte agri defensor adquisitus est, ut substantiae securitas integra servaretur. Una lex illos et aequabilis disciplina complectitur»). Il suo desiderio è provare a coniugare la forza dei Goti con la *forma* dell'Impero; questa, come la tiepida aria della sua Squillace, avrebbe avuto la funzione di assecondare – ed addomesticare – l'impetuosa forza del Regno.

Un secondo punto appare inequivocabile: Cassiodoro non si muove con uno spirito antiquario, egli è orientato alla conservazione di ciò che, ancora nei suoi giorni, costituisce tessuto vivo della società, riferimento attuale, consolidatosi attraverso una storia millenaria. La custodia della *civilitas* è l'orizzonte in cui si deve dispiegare l'azione politica del regno goto: le parole, a questo proposito, sono di una chiarezza inequivocabile in Cassiod., *Var.* 9.14.8: «*Gothorum laus est civilitas custodita*»¹².

Il nesso, costituito dalla civiltà gotica, deve attecchire nell'antica, ma ancora vitale e pregiata, pianta dell'Impero. In questo spirito di continuità il diritto romano ha una funzione centrale¹³. Il parallelo colto da Pergoli-Campanelli tra conservazione e tutela degli edifici e dell'ordinamento giuridico rende con nettezza l'idea: «in ogni caso in Cassiodoro è determinante la conoscenza del Diritto romano, cui egli si riferisce costantemente nei suoi scritti, sia in modo formale che con continui richiami generici. Una presenza costante, tanto che può a ragione considerarsi il vero leitmotiv della sua opera più importante, le *Variae*,

¹² Cassiod., *Var.* 9.14.8: «*Ordinariis iudicibus amministrationum suarum potestas inlibata servetur. Cognitores suos legitima turba comitetur. Observationum illarum non mordearis invidia. Gothorum laus est civilitas custodita. Tota ad vos fama confluit, si vobis rarus litigator observet. vos armis iura defendite, Romanos sinite legum pace litigare*».

¹³ Il fine di Cassiodoro è l'innesto del regno goto nel processo della *translatio studii* proprio della cultura antica greco-latina. I progressi della *gens gotha* sono dovuti al trasferimento di conoscenze appartenute ad altri popoli, facendo di essa l'erede culturale delle grandi civiltà greco-romana. Deve, dunque, tenersi ben distinto il tema della *translatio studii* da quello della *translatio imperii*; come osservato da B. LUISELLI, *Cassiodoro e la storia dei Goti*, in ID., *Romanobarbarica, Scritti scelti*, (a cura di) A. Bruzzone e M. L. Fele, SISMEL, Firenze, 2017, 511 (già in *Passaggio dal mondo antico al medio evo. Da Teodosio a San Gregorio Magno*, Convegno Internazionale, Roma, 25-28 maggio 1977, Atti dei Convegni Lincei, XLV, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1980, 225 ss., per Cassiodoro «non lo permettevano né la contingenza politica in cui egli viveva ed operava, né la sua stessa vocazione culturale». Sui discussi rapporti politici tra l'impero e il regno goto si veda pure O. LICANDRO, *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente (V-VI sec. d. C.)*, Jovene, Napoli, 2015, 45 ss.

incentrate sul fermo proposito di *antiquorum iura custodire*¹⁴»¹⁵. Da questo punto di vista il diritto, ed il diritto romano in specie, per Cassiodoro conserva la funzione di strutturare il carattere “civile” di un popolo. Almeno fino a quando, nella difficile temperie del tempo, egli mantiene la speranza di partecipare alla costruzione di un *regnum* in cui *prudentia* e forza costituiscano peso e contrappeso per raggiungere il giusto equilibrio. I riferimenti alle esperienze pregresse che rappresentano il costante riferimento della sua azione politico-amministrativa, dunque, non hanno alcuna vocazione “archeologica”; egli non ripesca dal mondo classico ma prova a consolidare – in una nuova forma – ciò che *ancora* ha imprescindibile valore politico, sociale e, soprattutto, giuridico.

Cassiodoro si presenta come servitore dello Stato, impegnato a trovare le possibili mediazioni finalizzate a creare un nuovo ordine tra Goti e Romani, un ordine frutto della fusione di tradizioni diverse e guidato dall’idea ricerca dell’equilibrio.

Una tensione costante, dunque, verso la misura, come conseguenza della conservazione. Un principio che Cassiodoro aveva esaltato (o favorito) nella politica dei re goti e la cui osservanza mantiene inalterata per tutta la sua lunga esistenza.

Un convincimento che lo aveva guidato nelle vicende militari e politiche, senza però condurre all’esito sperato, e aveva permeato il suo altissimo insegnamento spirituale, che, non a caso, si caratterizzò per la costituzione del *Vivarium* – luogo di conservazione della cultura antica e della patristica Occidentale – e, ancor prima, per lo studio dei Salmi.

3. L’attenzione verso i due profili indicati – il rilievo della struttura retorica e la vocazione alla conservazione – dichiarati programmaticamente da Cassiodoro, trovano applicazione perfino nelle occorrenze più marginali, permeano gli ingranaggi dell’organizzazione amministrativa gotica, anche quelli che assumono significato minore, come appare emergere dal modello di nomina del *comes privatarum*

¹⁴ Cassiod., *Var.* 4.33.1: «*Custodia legum civilitatis est indicium et reverentia priorum principum nostrae quoque testatur devotionis exemplum. quid enim melius quam plebem sub praecepto degere velle iustitiae, ut conventus multorum disciplinabilium sit adunatio voluntatum? hoc enim populos ab agresti vita in humanae conversationis regulam congregavit. haec ratio a feritate divisit, ne arbitrio casuali vagarentur, quos regi consilio divina voluerunt*».

¹⁵ A. PERGOLI CAMPANELLI, *Conservazione, tutela e restauro delle antichità: Cassiodoro e l’inizio dell’era moderna*, in *Civiltà romana*, III, 2016, 37.

(Cassiod., *Var.* 6.8.1), contenuto in una delle *formulae* che occupano il sesto ed il settimo libro delle *Variae*.

La raccolta, com'è noto, costituisce il deposito più ricco di notizie atte a ricostruire l'apparato dell'Italia gotica. Un serbatoio di informazioni che oggi si presenta ancora più fecondo grazie alla nuova edizione curata, per i tipi dell'Herma, da Andrea Giardina, corredata da un ampio apparato di commento e da un considerevole repertorio bibliografico¹⁶.

Nell'opera un particolare rilievo hanno le 72 *formulae*. Queste riproducono perlopiù modelli di nomina a cariche pubbliche, schemi di decreti e di *mandata*, concessioni e istituti giuridici. Un *assemblment*, che, secondo lo stesso Cassiodoro, rappresenta il massimo esempio del processo di fusione della tradizione romana con le novità volute dai Goti¹⁷. L'insieme degli esemplari, frutto raffinato di uno stile cancelleresco, espresso con eleganza ed attenzione, avrebbe costituito, per il suo ideatore, la nuova cifra dell'organizzazione burocratica, emanazione pragmatica e tangibile del potere amalo ed esempio per ogni futura organizzazione della funzione amministrativa¹⁸. Proprio grazie alle finalità che le sono proprie, le *formulae* permettono di comprendere, forse più degli altri documenti contenuti nelle *Variae*, le componenti della "cosmesi" operata sul potere gotico. Cassiodoro, proponendosi di costruire un modello di riferimento, esegue il suo compito con attenzione: le sue *formulae* non potevano presentare sbavature e sciatterie, anche nelle parti più nascoste e marginali dell'opera. C'è da pensare, anzi, che i suoi pennelli fossero ancor più utilizzati là dove si presentassero maggiori opacità: in ogni carica amministrativa doveva riflettere la luce riflessa del potere gotico¹⁹, luce composta da uno spettro di colori, in cui non poco peso aveva la tradizione giuridica romana.

¹⁶ La pubblicazione delle *Varie*, sotto la direzione di Andrea Giardina e curata dallo stesso Giardina, da Giovanni Alberto Ceconi e da Ignazio Tantillo, intrapresa nel 2014 con l'edizione del II volume contenente i libri III-V, è proseguita nel 2015 con il III volume (libri VI-VII), in cui sono presenti le *formulae*, ed il quinto (libri XI e XII), nel 2016 è stato edito il IV volume (VIII-X). Per il 2020 sono in fase di pubblicazione, già presenti sul sito dell'Herma il I volume (libri I e II) e il sesto, contenente gli indici.

¹⁷ Per tutti vd. G. A. CECCONI, *Introduzione*, in *Cassiod., Varie III*, cit., IX.

¹⁸ Non credo possa accogliersi l'idea espressa di recente da M. S. BJORNLIIE, *Politics and Tradition between Rome, Ravenna and Constantinople. A Study of Cassiodorus and the "Variae" 527-554*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 232, secondo il quale le *formulae* costituirebbero un modello quasi mitico non atto ad una applicazione attuale della funzione amministrativa. Sul punto vd. G.A. CECCONI, *Introduzione*, cit., XI nt. 12.

¹⁹ G.A. CECCONI, *Introduzione*, cit., X.

Ed è per questo che bisogna cercare nelle pieghe più nascoste il genio del *civil servant*, e così una *formula*, come quella della *comitiva privatarum*, modesta dignità regale, può disvelarsi un esempio per comprendere come operasse la cosmesi cassiodorea e quanto peso avesse nella sua realizzazione la *custodia* degli antichi *iura*²⁰.

Consideriamo per segmenti la formula:

Cassiod., *Var.* 6.8.1: *Comitiva privatarum, sicut nominis ipsius sentitur insonare vocabulum, per rationalium curam quondam principum privoatam fertur gubernasse substantiam. et quia iudicis fastigium exercere non poterat inter homines extremis condicionibus inclinatos, alios quoque titulos provida deliberatione suscepit, ne dignitas Latialis causam tantum modo videretur habere cum famulis, sed actibus urbanis tunc se felicius occupavit, postquam agrestium causas decenter amisit.*

Si osservi la struttura dell'esposizione: nell'*incipit* si richiama il ruolo originario assunto dal *comes*, indicando come la stessa denominazione ne individuasse l'attività. Si prosegue menzionando i *rationales*, gli addetti tramite i quali il dignitario esercitava la propria funzione.

Cassiodoro, dunque, pone al principio della formula il riferimento all'antica carica romana, con tutta probabilità creata da Costantino per la gestione dei beni privati dell'Imperatore, *res* che avevano trovato già regolamentazione giuridica sotto i Severi e che comprendevano il demanio imperiale ed il *patrimonium Caesaris*²¹.

Nella formula, una volta indicata l'origine della dignità laziale²², si afferma come il *comes* non avrebbe esercitato le sue competenze soltanto in campagna, e ci si premura di precisare che l'aggiunta delle attività urbane, consentendo di esercitare una vera e propria funzione giurisdizionale, avrebbe permesso alla carica di assumere il prestigio dovuto.

²⁰ Cassiod., *Var.* 10.7.1: «*Post primordia nostri imperii vobis feliciter nuntiata congrua nobis contigit, patres conscripti, causa sermonis ut iudicem nos cognoscatis elegisse, cuius nos lingua possit ornare. quaestor enim eloquens rei publicae decus est, qui et vota nostra optime videatur edicere et antiquorum iura firmo consilio custodire*».

²¹ Per tutti: E. LO CASCIO, *Patrimonium, ratio privata, res privata*, in ID., *Il Princeps e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana. Documenti e studi*, Edipuglia, Bari, 2000, 97 ss. (già in *AIS*, III, 1971-1972, 55 ss.).

²² In genere nel tardoantico il termine laziale è usato come equivalente di romano, tuttavia P. S. BARNWELL, *Emperor, Prefects & Kings. The Roman west 395-565*, University of Carolina Press, Chapel Hill and London, 1992, 148, ritiene che la qualificazione *Latialis* indichi in questo caso la conservazione delle competenze giurisdizionali del *comes privatarum* sull'area della città di Roma.

Il secondo paragrafo si sofferma sui caratteri propri dell'attività svolta *in agro dal comes*:

Cassiod., *Var.* 6.8.2: *Quid enim prius facerent inter servos iura publica, qui personam legibus non habebant? non ibi advocatus aderat, non se partes sollemni actione pulsabant; erat secretarium impolita seditione confusum et appellabatur abusive iudicium, ubi non allegabantur a partibus dicta prudentium. utitur nunc dignitas liberorum causis et legitimus praesul veraciter habetur, quando de ingenuorum fortunis disceptare posse sentitur.*

Si esplicitano, dunque, le ragioni per le quali quell'attività non potesse considerarsi come esercizio di una vera e propria funzione giurisdizionale. Non vi erano i tratti essenziali a qualificarla come tale: mancava la capacità di stare in giudizio delle parti, rappresentate non da uomini liberi, ma da schiavi (*qui personam legibus non habebant*); la lite non avrebbe contemplato la presenza di avvocati (*non ibi advocatus aderat*) né sarebbe stata formulata tramite azioni (*non se partes sollemni actione pulsabant*), e, infine, non vi sarebbe stata l'allegazione delle opinioni dei giuristi. Cassiodoro, su questo punto, si spinge addirittura a dire «*appellabatur abusive iudicium, ubi non allegabantur a partibus dicta prudentium*» (Cassiod., *Var.* 6.8.1-2).

Fatto questo riferimento, si passa ad indicare le funzioni assunte dal *Comes* e – con particolare enfasi – si sottolinea come ora, dai re amali, sia stata a lui affidata un'autentica funzione giurisdizionale.

La formula prosegue nell'indicare minutamente le attività affidate alla comitiva:

Cassiod., *Var.* 6.8.3-7: 3. *Primum tibi contra nefarias libidines et humani generis improbos appetitus quasi parenti publico decreta custodia est, ne quis se probrosa commixtione pollueret, dum vicino sanguini reverentiam non haberet. gravitas enim publica proximitatis sanctitatem et coniunctionis gratiam habita aestimatione discrevit, quia longe aliud debetur proximitatis naturae quam corporali possumus indulgere licentiae. contra hos eligeris unicus et continens inquisitor, ut, dum talia probra persequeris, consequaris praeconia castitatis.* 4. *Defunctorum quin etiam sacram quietem aequabilia iura tuae conscientiae commiserunt, ne quis vestita marmoribus sepulcra nudaret, ne quis columnarum decorem inreligiosa temeritate praesumeret, ne quis cineres alienos aut longinquitate temporis aut voraci flamma consumptos scelerata perscrutatione detegeret, ne corpus, quod semel reliquerat molestias mundanas, humanas iterum pateretur insidias. nam etsi cadavera furta non sentiunt, ab omni pietate alienus esse dinoscitur, qui aliquid mortuis abrogasse monstratur. vide quae tibi commissa sunt: castitas viventium et securitas mortuorum.* 5. *Habes quoque per provincias de perpetuario iure tributorum non minimam quantitatem. canonicarios dirigis, possessores ammones, et cum aliis iudicibus non modica iura partiris. caduca bona non sinis esse vacantia. ita quod usurpator potuit invadere, tu fiscum nostrum facis iustis compendiis optinere. proximos defunctorum nobis legaliter anteponis, quia in hoc casu principis persona post omnes est, sed hinc optamus non*

adquirere, dummodo sint qui relicta debeant possidere. 6. Repositivae quoque pecuniae, quae longa vetustate competentes dominos amiserunt, inquisitione tua nostris applicantur aerariis, ut qui sua cunctos patimur possidere, aliena nobis debeant libenter offerre. sine damno siquidem inventa perdit, qui propria non amittit.

L'elenco si apre con le competenze giudiziarie. Si indicano i reati puniti con la confisca patrimoniale e con la *poena capitis*: le unioni in relazione agli incesti e la tutela della *defunctorum sacra quies*, indugiando in una descrizione esemplificativa delle possibili forme di profanazione dei sepolcri. Si passa ad elencare le attività amministrative: le *locationes perpetuae* dei fondi compresi nel patrimonio privato, descrivendone, sempre con estrema esattezza, l'attività, e menzionando, forse per richiamare i *rationales* citati in principio, i *canonicarii*, addetti alle dipendenze del *comes* e responsabili dell'esazione dei canoni annuali; si prosegue con le avocazioni dei *bona caduca*; la repressione delle *invasiones*, le occupazioni abusive di fondi; infine, si menzionano la competenza sulle *pecuniae repositivae* ed il tesoro adespoti (particolare categoria dei *bona vacantia*).

Elencati i compiti, Cassiodoro procede al conferimento:

Cassiod., Var. 6.8.7: Proinde, quod felicibus applicetur auspiciis, per indictionem illam comitivae privatarum te honore decoramus, quam leges praefectis quoque parem esse decreverunt: est enim et ipsa aulica potestas palatio nostro iure reverenda, quam tu facies ultra terminos suos crescere, si susceptam continenter egeris dignitatem.

Nella formula è usata l'espressione *honore decoramus* tesa, con tutta probabilità, ad «enfaticizzare la componente onorifica»²³ della comitiva. Non meno rivolta ad evidenziare il prestigio della carica appare la chiusa che «ribadisce la parità di rango con i prefetti»²⁴.

Il particolare accento posto da Cassiodoro nella promozione della funzione assegnata contribuisce a disvelare la strategia retorica usata. Una strategia sottile che si rivela in ogni parte della costruzione ed in particolare, almeno a me sembra, nella parte iniziale, che appare fungere da ancoraggio a tutta la sua costruzione.

Il punto dal quale tutto sembra muovere è dato dalla menzione della funzione giurisdizionale svolta *in agro*.

²³ Cassiod., *Varie*, III, *Commento*, cit., 144.

²⁴ Cassiod., *Varie*, III, *Commento*, cit., 144.

Il richiamo ha suscitato interesse, ci si è chiesti perché si menzionasse una tanto marginale e *minima* attività²⁵. Invero, tra le molteplici e considerevoli funzioni delle quali era incaricato il *Comes* in epoca costantiniana, Cassiodoro menziona l'attività meno qualificante. Della potente comitiva, alla quale era demandata la gestione del patrimonio privato dell'imperatore, egli cita l'esercizio paragiurisdizionale *in agris*, caricandolo di una nota di discredito, enumerando e sottolineando uno per uno tutti gli elementi che lo privano di decoro (Cassiod., *Var.* 6.8.2: «*non ibi advocatus aderat, non se partes sollemni actione pulsabant; erat secretarium impolita seditione confusum et appellabatur abusive iudicium, ubi non allegabantur a partibus dicta prudentium. utitur nunc dignitas liberorum causis et legitimus praesul veraciter habetur, quando de ingenuorum fortunis disceptare posse sentitur*»).

A ben vedere è proprio sul riferimento storico²⁶ al processo che si costruisce lo schema retorico della formula.

La costruzione del passo è operata al fine di porre in evidenza, tramite la correlazione introduttiva *quid enim pria*, che indica l'antica pratica *in agro*, e *utitur nunc*, che introduce l'elenco delle nuove competenze giurisdizionali del funzionario, il nuovo valore assunto dalla comitiva.

Il riferimento assume una funzione precisa, riducendo la distanza qualitativa che separa l'antica e potentissima carica costantiniana dalla nuova configurazione di epoca teodoriciana. Una strategia retorica finalizzata a mettere sullo sfondo il progressivo svilimento che, man mano, aveva sottratto potere e prestigio alla dignità.

Il *Comes privatarum* in Occidente aveva, infatti, mantenuto grande prestigio fino alla morte di Romolo Augustolo²⁷, ma, con la deposizione di

²⁵ La particolarità è notata da G. A. CECCONI, *Introduzione*, cit., XXIII nt. 58, che sottolinea come Cassiodoro enfatizzi il valore della carica proprio in ragione della funzione giurisdizionale svolta da questi nel suo tempo in contrasto con le «responsabilità giudiziarie relative a cause *agrestes* e a servi (ll. 6-7), laddove nei tempi attuali si sarebbe trasformata in una carica che aveva competenze solo sui liberi (ll. 11-12)».

²⁶ Cassiodoro procede seguendo l'impostazione retorica tradizionale, sul punto vd. Å. J. FRIDH, *Terminologie et formules dans les Variae de Cassiodore*, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1956, 18: «*donnait pour règle que la digression devait s'insérer dans le train du discours d'une manière telle que, d'un côté, elle se rattache naturellement à l'exposé et qu'elle s'ensuive pour ainsi dire comme un complément nécessaire et essentiel de celui-ci, et, d'un autre côté, qu'elle permette facilement le passage à la conclusion de l'argumentation*».

²⁷ In Oriente era creata una comitiva parallela per le proprietà dell'Augusta, vd. *Varie*, III, *Commento*, cit., 141.

questi, aveva subito un progressivo decadimento. Alla fine del V secolo gli erano state sottratte competenze fiscali sui beni agricoli e manifatturieri del patrimonio imperiale e nel VI le competenze fiscali apparivano limitate ai tributi *de iure perpetuario*. La concorrente presenza della *comitiva patrimonii* (della quale Cassiodoro tratta in successione) aveva comportato una sostanziale modifica della dignità, e, sebbene sia possibile che ancora sotto i Goti il *comes privatarum* s'interessasse anche della gestione di alcuni edifici pubblici e terreni civici, appare chiara la progressiva perdita di prestigio della carica, confermata, peraltro, dallo stesso Cassiodoro che, in altra *Varia* (8.13.2), definisce la dignità fornita di «*honor exiguuus e mediocris*»²⁸.

La comitiva è, dunque, carica di poco valore, ma compito del redattore della formula è dare massima dignità alla funzione, lo pretendeva la politica gota, lo esigeva lo stesso Cassiodoro. La retorica, l'abilità "cosmetica" del *grand commis*, arriva in soccorso con una composizione del testo capace di ammantare anche la *comitiva privatarum* di regale dignità. Quale migliore opportunità poteva esservi che mettere in comparazione il punto più basso della stessa nel suo massimo fulgore – quello delle origini costantiniane – con il punto più alto della comitiva nella sua dimensione oramai marginalizzata del suo tempo?

4. Cassiodoro indica, dunque, le ragioni per le quali al *comes* delle origini non poteva attribuirsi una vera e propria funzione giurisdizionale: non poteva esserci processo perché le "parti" sono servi e, dunque, non essendo *personae* non potevano esperire l'*actio*, non vi erano *advocati*, il luogo non aveva dignità consona, caratterizzato com'era da discussioni grossolane e volgari, ma soprattutto ciò che rendeva *abusiva* il *iudicium* era l'assenza della *recitatio dei dicta prudentium*.

Un punto appare di tutta evidenza: lo scopo di Cassiodoro non può che essere quello di dare risalto alle attuali funzioni assunte dalla comitiva, una dignità che aveva subito un declino inesorabile ma che trovava in questa sua funzione giurisdizionale tra liberi un segno di distinzione che addirittura le consentiva, sotto questo profilo, di superare in dignità la figura originaria. Ricorrendo a questo schema espositivo egli

²⁸ La modestia dell'incarico troverebbe conferma nella mancanza di ogni riferimento in Ennodio. Questi menzionando le cariche ricoperte da Aproniano, alto dignitario del *consistorium*, omette ogni riferimento alla *comitiva privatarum*, dignità sicuramente da lui ricoperta secondo la testimonianza di *Varie*, III, *Commento*, cit., p. 142.

adempiva ad uno dei più importanti compiti che gli era dato da assolvere²⁹ e tutto ciò veniva fatto seguendo il registro della “innovazione nella tradizione” e, dunque, descrivendo ogni elemento costitutivo del giudizio che dava – ora come allora – dignità alla funzione: tutti i profili della funzione giurisdizionale venivano portati da Costantino nel suo tempo³⁰ come rappresentativi di valori costanti, capaci di custodire la *civilitas*.

L’accento sulle competenze giurisdizionali, ed il conseguente prestigio determinato dallo svolgere questa funzione, permette a Cassiodoro di superare l’*impasse* dovuto alle nuove e modeste attribuzioni amministrative del *comes privatarum*, che, certo, non avrebbe potuto essere rappresentato per altra via come l’erede di quella antica dignità romana: da qualsiasi altro profilo la partita sarebbe stata persa in partenza. La sapienza cancelleresca doveva istruire un percorso per far sì che anche il *comes privatarum* riflettesse decorosamente la *dignitas* del re dalla quale ogni altra discende. La strada solcata da Cassiodoro è, dunque, quella di comparare – enfatizzandolo – l’unico dettaglio sul quale poteva lavorare per perseguire le sue finalità, e ciò veniva fatto indicando uno ad uno ciò che rendeva l’attività *in agris* fortemente squalificante. L’elencazione, proprio per lo scopo cui è indirizzata, deve soddisfare due condizioni. La prima: gli elementi che la costituiscono devono essere attuali e particolarmente qualificanti; la seconda: deve rappresentarsi come simbolo ereditario della antica comitiva romana, il nuovo *comes* rispetto al suo antecessore si deve presentare senza soluzione di continuità, il prestigio della dignità nella formula riceve la sua esaltazione dal confronto con la comitiva romana solo in quanto conservato dal nuovo potere gotico. L’aggancio attraverso il creativo – ma non falsificato – riferimento alla funzione giurisdizionale consente di bypassare le fasi di progressiva decadenza e di legarsi alla tradizione giuridica romana, con l’evidente

²⁹ Cassiod., *Var.* 3.12.1: «*Amamus, patres conscripti, dignitates eximias de nostra benignitate nascentes. publici enim decoris mater est mens regentis et quale fuerit dominantis arbitrium, talem parit libertatis aspectum. facilius est quippe, si dicere fas est, errare naturam quam dissimilem sui princeps possit formare rem publicam. hinc est quod cupimus, ut perpetuis honoribus fulgeatis, quia quicquid de vobis fama loquitur, nostris institutionibus applicatur. Nam cum omnia celsa mereamini, nostram invidiam tangit, si quid vobis fortasse defuerit*». «La *res publica* doveva “modellarsi” sulla perfezione del suo principe», secondo la felice espressione di F. CARDINI, *Cassiodoro il grande: Roma, i barbari e il monachesimo*, Jaca Book, Milano, 2009, 109.

³⁰ Sulla datazione delle formule vd. da ultimo G. A. CECCONI, *Introduzione*, cit., XI ss. e letteratura ivi citata.

scopo di rappresentare il nuovo *comes* come degnissimo successore di quella carica. La funzione retorica che assolve l'enumerazione degli elementi processuali è, dunque, strategica, permettendo – pur eliminando gli sviluppi intermedi della carica – di saldare l'antico all'attuale dimostrando che i valori di *civilitas* alla quale è improntato il processo romano, non soltanto sono conservati ma quanto mai esaltati.

In tal contesto, si deve considerare il particolare rilievo attribuito da Cassiodoro alla *recitatio* degli scritti giurisprudenziali nel processo.

La presenza della *recitatio*, prassi attestata almeno dall'età costantiniana³¹, è ancora sicuramente presente sotto Valentiniano III (CTh. 1.4.3)³², Teodosio II (CTh. 1.1.5; Nov. Theodos. 12.1, a. 439)³³ e nelle

³¹ Contro questo orientamento V. MAROTTA, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d.C.* in *Annaeus. Anales de la Tradición Romanística*, 4/2007, 70 s., secondo il quale tale uso sarebbe stato diffuso prima dell'età costantiniana; ID., *La recitatio degli scritti giurisprudenziali: premesse repubblicane e alto imperiali di una prassi tardoantica*, in V. MAROTTA e E. STOLFI (a cura di), *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei severi*, Atti del Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010), L'Erma di Bretschneider, Roma, 2012, 357 ss.; G. VIARENGO, *Sulle tracce della recitatio*, in G. BARBERIS, I. LAVANDA, G. RAMPÀ e B. SORO (a cura di), *La politica economica tra mercati e regole. Scritti in ricordo di Luciano Stella*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, 489 ss., attesta la diffusione della *recitatio* nei tribunali provinciali già nel III secolo.

³² CTh. 1.4.3: «IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENTIN(IANUS) AA. AD SENATUM URBIS ROM(AE). POST ALIA. Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententias proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. Ubi autem eorum pares sententiae recitantur, quorum par censeatur auctoritas, quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus. ET CETERA. DAT. VII ID. NOVEMB. RAVENNA DD.NN. THEOD(OSIO) XII ET VALENT(INIANO) II AA. CONSS».

³³ CTh. 1.1.5: «IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. AD SENATUM. Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas. Et primum tituli, quae negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur; dein, quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine non solum reputatis consulibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante; post haec, ut constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sancienda rei non ex ipsa necessitate

costituzioni di Onorio (CTh. 4.21.1 = C. 8.2.3, Arcad./Honor., a. 395; Const. Sirm. 16, a. 408)³⁴.

adiuncta sunt. Sed cum simplicius iustiusque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus compositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura. Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit. Ad tanti consummationem operis et contexendos codices — quorum primus omni generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat, praetermissa inanem verborum copiam recusabit, alter omni iuris diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet — deligendi viri sunt singularis fidei, limatioris ingenii; qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum. Electos vestra amplitudo cognoscat: Antiochum virum inlustrem, ex quaestore; et praefectum elegimus, Antiochum virum inlustrem quaestorem sacri palatii, Theodorum v(irum) s(pectabilem) com(item) et magistrum memoriae, Eudicium et Eusebium v(iros) s(pectabiles) magistros scriniorum, Iohannem v(irum) s(pectabilem) ex com(ite) nostri sacrarii, Comazontem atque Eubulum v(iros) s(pectabiles) ex magistris scriniorum et Apellem virum disertissimum scholasticum. Hos a nostra perennitate electos eruditissimum quemque adhibituros esse confidimus, ut communi studio vitae ratione deprehensa iura excludantur fallacia. In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum. missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostrae clementiae reservata. Declarari autem invicem oportebit nec admittenda aliter. ET CETERA. DAT. VII KAL. APRIL. CONST(ANTINO)P(OLI) FLORENTIO ET DIONYSIO CONSS.»; Nov. Theodos. 12.1, a. 439: «IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. FLORENTIO PRAEFECTO PRAETORIO. 1. Sed in repudio mittendo culpaque divortii perquirenda durum est veterum legum moderamen excedere. Ideo constitutionibus abrogatis, quae nunc maritum, nunc mulierem matrimonio soluto praecipiant poenis gravissimis coerceri, hac constitutione repudii culpas culparumque coercitiones ad veteres leges responsaque prudentium revocare censemus, Florenti parens karissime atque amantissime».

³⁴ CTh. 4.21.1 = C. 8.2.3, Arcad./Honor., a. 395: «IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. PETRONIO VIC(ARIO) HISPANIARUM. Quid tam planius, quam ut heredibus traderentur, quae in ultimum usque diem defuncti possessio vindicasset, etiam si quid possit tribui de proprietate luctamen? Constat autem virum ab intestatae uxoris bonis superstitionibus consanguineis esse extraneum, cum prudentium omnium responsa tum lex ipsa naturae successores eos faciat. Insuper etiam mansura perpetua sanctione iubemus, ut omnibus frustrationibus amputatis in petitore corpora transferantur secundaria actione proprietatis non exclusa. DAT. VI KAL. AUG. MEDIOL(ANO) OLYBRIO ET PROBINO CONSS.»; Const. Sirm. 16, a. 408: «IMP. HONORIUS AD THEODORUM II PRAEFECTUM PRAETORII: Punitis auctoribus mali publici laesorum quidem dolori dedimus ultionem, sed provincialibus nostris libertatis restituendae festinatione sentimus uno eodemque tempore armis et legibus consulendum. Hinc denique bellorum curis mixta ratio et salubris constitutio admonuit faciendum, ut diversarum homines provinciarum cuiuslibet sexus condicionis aetatis, quos

Come già evidenziato da Dario Mantovani³⁵ e Salvatore Puliatti³⁶ l'affermazione di Cassiodoro indicherebbe come, ancora nel VI secolo, la

barbaricae feritatis discursus captiva necessitate transduxerat, inuitos nemo retineat, sed ad propria redire cupientibus libera sit facultas. Quibus si quicquam in usum recuperandarum virium vestium vel alimoniae dicatur impensum, humanitati sit praestitum, nec maculet boni facti gloriam avara victualis sumptus repetitio, cum forsitan alimoniae istius mercedes operarum reddiderit compensatio. Quod in examen venire non patimur, ne ad propria redire cupientes indecoris contentionibus retardentur: exceptis his, quos quis barbaris vendentibus emisse docebitur, a quibus status sui pretium propter utilitatem publicam emptoribus aequum est redhiberi: ne ingentis damni consideratio in tali necessitate positus negari faciat emptionem, et inveniamur, quorum libertati consuli volumus, saluti potius obfuisse. Hos decet aut datum pro se pretium emptoribus restituere, aut labore, obsequio vel opere quinquennii vicem referre beneficii, habituros incolumem, si in ea nati sunt, libertatem. Nec honestas emptoribus quinquennii tempus ad compensationem maioris forsitan pretii datum ingemiscat exiguum, quia humanae vitae fragilitas forte intra metas potest temporis constituti deficere nec ad legis beneficium pervenire. Credant saltem perditum casibus, quod humanitate detulerint, licet humana misericordia deo iudice quod alteri tribuit, sibi praestet. Quapropter servata definitione legis, cuius moderationem placere non dubium est, reddantur sedibus propriis, quibus iure postliminii et veterum responsis prudentium incolumia cuncta servata sunt. Quam sanctionem adeo volumus custodiri, ut, si quisquam temeritate sacrilega praeceptis fuerit conatus obsistere, actor et conductor procuratorque, qui ad tuendam absentis domini possessionem esse detegitur, dari se metallo aut poenam deportationis non ambigat subiturum. Si vero possessionis dominus contra mansuetudinis nostrae salubre constitutum venire temptaverit, rem suam fisco noverit vindicandam seque per rectoris provinciae sententiam deportandum. Et ut facilis exsecutio proveniat imperatis, christianae sacerdotes, vicinorum et proximorum locorum ecclesias retinentes, quorum moribus congruit effectus talium praeceptorum, curiales quoque proximarum civitatum placuit admoneri, ut emergentibus talium necessitatum causis adeant iudices legis nostrae auxilium peturi. Et ne quis contumaciae suae culpam praecepti ignoracione tueatur, Theodore parens carissime adque amantissime, illustris magnificentia tua legis tenorem litteris suis edictisque propositis ad omnium iudicum et provincialium notitiam faciet pervenire, ita ut noverint rectores universi decem libras auri a se et tantundem ponderis a suis apparitoribus exigendum, si quod praeceptum est, in gratiam cuiuspian neglectum esse doceatur: cum saluberrimae sanctionis executionem deferri ab omnibus quidem, sed iudicum maxime et officiorum cura obsequioque iubemus. Data III non. decemb. Ravennae Basso et Filippo vv. cc. conss., accepta XVI kal. ianuaris. (408 dec. 10)».

³⁵ D. MANTOVANI, *Project Redhis: A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in late Antiquity. Il programma e i primi risultati*, in S. LOHSSE, S. MARINO und P. BUONGIORNO (Hrsgg.), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren*, Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie (Münster, 23–24 Aprile 2015), Franz Steiner, Stuttgart, 2017, 175. Il riferimento alla Varia cassiodorea è ancora ricordato nella pubblicazione conclusiva dei risultati del progetto: D. MANTOVANI, *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*, in ID., *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, cit., 17 s.

³⁶ S. PULIATTI, *Il Diritto romano tra oriente e Occidente*, in *Enc. Cost.*, 2013, http://www.treccani.it/enciclopedia/il-diritto-romano-tra-oriente-e-occidente_%28Enciclopedia-Costantiniana%29/.

dictio degli scritti giurisprudenziali sia praticata nei processi. La digressione di Cassiodoro ci fornisce, dunque, notizia della presenza ancora in un periodo che si può datare tra il 526 ed il 538³⁷ della *recitatio* dei *responsa* dei giuristi. Su tale affermazione c'è poco da dubitare, il riferimento è chiaro.

Il passo mi pare però, per come formulato, contenga indizi capaci di offrire alcuni ulteriori elementi interessanti: tutta la costruzione indicherebbe, a me pare, elementi che qualificano la presenza della *recitatio*. Se Cassiodoro usa il riferimento al processo per enfatizzarne la funzione della comitiva, la menzione della *recitatio* nei termini alti, non meno che perentori, impiegati, tanto da definire addirittura *abusive* la pratica di un'attività di giudizio che ne fosse priva, non può che rispondere ad un sentire attuale ed al contempo consolidato nel tempo; se così non fosse, se quella attività processuale non avesse ancora quella rilevanza, sarebbe stata inutile allo scopo perseguito dall'autore della formula: non si può immaginare che per operare la cosmesi non si usino dei prodotti riconosciuti come pregiati!

Tutta l'impostazione può giustificarsi soltanto considerando pratiche consolidate nel tempo ed ancora pregne di rilievo. Ciò, quindi, porterebbe ad allontanare l'idea che gli *iura* fossero confinati nelle marginali e decadenti scuole di giurisprudenza o costituissero soltanto un peso processuale senza alcuna autorevolezza al quale si dovesse adempiere. Certo si potrebbe richiamare a tal proposito la testimonianza di Ammiano Marcellino (30.4.11-12)³⁸, di un secolo precedente, con la sua terribile descrizione sull'uso dei *responsa prudentium*, e tuttavia anche qui, a me pare, si debba, al netto del fatto che lo scrittore assume un suo punto di vista, considerare la possibile modestia del sistema predisposto per fruire

³⁷ Sarebbe questo il periodo in cui Cassiodoro attese ad una seconda fase redazionale delle *Variae*, ed al quale si fa comunemente riferimento per la datazione delle formule; la loro redazione potrebbe, però, datare anche al periodo in cui Cassiodoro ricoprì la questura (531/537). L'oscillazione della data è ai nostri fini del tutto irrilevante. (vd. G. A. CECCONI, *Introduzione*, cit., XI ss.)

³⁸ Amm. Marc. 30.4.11-12: 11. «*Secundum est genus eorum, qui iuris professi scientiam, quam repugnantium sibi legum abolvere discidia, velut vinculis ori inpositis reticentes, iugi silentio umbrarum sunt similes propriarum. hi velut fata natalicia praemonstrantes aut Sibyllae oraculorum interpretes, vultus gravitate ad habitum composita tristiozem, ipsum quoque venditant, quod oscitantur.* 12. *hi ut altius videantur iura callere, Trebatium locuntur et Cascellium et Alfenum et Auruncorum Sicanorumque iam diu leges ignotas, cum Evandri matre abhinc saeculis obrutas multis. et si voluntate matrem tuam finxeris occidisse, multas tibi suffragari absolutionem lectiones reconditas pollicentur, si te senserint esse nummatum.*».

dei testi e non la loro irrilevanza, ch  anzi essi appaiono cos  copiosi da non poter essere sfruttabili al meglio.

5. Il testo potrebbe contribuire ad indicare come la dialettica tra diritto romano e ordinamento gotico non sia perfettamente riconducibile alla antinomia tra *lex*, considerata elemento assorbente, e oramai caratterizzante, l'ordinamento romano e *consuetudo*, espressione di un popolo rozzo, dedito alle armi, privo di qualsiasi cultura giuridica, in un quadro che lascia ai margini dalla scena il rilievo dei *responsa prudentium*. A me pare, in fondo, che proprio la *iuris prudentia* non sia altro che una delle forme in cui la *prudentia* cassiodorea viene declinata, *prudentia* che vuole la consapevolezza frutto della riflessione e la *scientia* delle cose sempre legata alla osservazione dei "fatti" per poterli governare: era questa forma di *civilitas* che doveva costituire elemento fondamentale per il nuovo reame gotico. Una cosmesi, dunque, quella di Cassiodoro, tesa non a mascherare, ma ad esaltare l'aspetto con cui si costituiva e si presentava il governo gotico.

6. Un respiro assegnato da Cassiodoro e dai re Goti alla *iuris prudentia* che mi pare traspaia ancora da parte di un'altra formula, quella del *comes gothorum per singulas civitates*, dignit  di ben altro prestigio:

Cassiod., *Var.* 7.3.1: [Formula comitivae Gothorum per singulas civitates]: *Cum deo iuvante sciamus Gothos vobiscum habitare permixtos, ne qua inter consortes, ut assolet, indisciplinatio nasceretur, necessarium duximus illum sublimem virum, bonis nobis moribus hactenus comprobatum, ad vos comitem destinare, qui secundum edicta nostra inter duos Gothos litem debeat amputare, si quod etiam inter Gothum et Romanum natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente Romano certamen possit aequabili ratione discingere. Inter duos autem Romanos Romani audiant quos per provincias dirigimus cognitores, ut unicuique sua iura serventur et sub diversitate iudicum una iustitia complectatur universos.*

[Dal momento che sappiamo, con l'aiuto di Dio, che i goti abitano mescolati con voi, per evitare che nasca qualche disordine tra persone che vivono fianco a fianco, come suole accadere, abbiamo ritenuto necessario inviarvi come conte il tal uomo di rango sublime sempre da noi approvato per i buoni costumi: costui dovr  stroncare, sulla base dei nostri editti, ogni lite tra due goti e, qualora sia nato anche un affare giudiziario tra un goto e un romano, potr  risolvere la controversia con criterio equanime, dopo aver convocato presso di s  un giurista romano]³⁹.

³⁹ La traduzione   di G. A. Cecconi, tratta dalla edizione delle *Variae* diretta da A. Giardina, *Varie*, III, cit., 55.

La formula, il cui contenuto è per diversi aspetti assai discusso⁴⁰, indica la nomina, accanto al *comes gothorum*, al fine di esercitare la *iurisdictio* tra Goti e Romani, di un *prudens*, e, dunque, attesta la necessaria presenza della mediazione di un giurista romano per la risoluzione della controversia. Ora, al di là del rapporto tra *comes* e giurista, la circostanza mi sembra significativa per più ragioni. Oltre a costituire prova del fatto che i *prudentes* ancora esercitavano un ruolo attivo nella mediazione tra *leges* e *ius dictum* del magistrato giudicante, la formula mi pare rafforzi l'idea, in vista di quanto testimoniato da *Varia* 6.8.2, di come la *recitatio* assuma, accanto alla *lex*, un ruolo significativo. È la complessità del procedimento ermeneutico che prevedeva la presenza di *leges* ma non di meno l'apporto dei *dicta* giurisprudenziali che rendeva necessario l'intervento di un *prudens* per poter "*aequabili ratione discingere*": soltanto chi è *prudens* può coadiuvare il *comes* nell'applicazione di un diritto frutto di un'elaborazione scientifica oramai millenaria. L'esperienza del dignitario amministrativo poteva, forse, arrivare a dare applicazione alle *leges*, ma avrebbe potuto trovarsi in seria difficoltà nell'orientarsi tra i *responsa*. La testimonianza di Ammiano Marcellino sopra richiamata⁴¹ è indicativa delle difficoltà di applicazione dello *ius controversum*. La soluzione dei goti di affiancare un giurista al funzionario sembra segnare, ancora una volta, l'importanza ed il rispetto attribuito al ruolo svolto dalla *interpretatio iuris*.

Una tradizione che per Cassiodoro rimane elemento da conservare, non, dunque, un recupero dall'oblio, ma la ricerca di nuovi strumenti che riescano a mantenere la forza della razionalità propria della *scientia iuris*⁴².

⁴⁰ La formula si apre con le competenze giurisdizionali esercitate dal *comes* in comunità municipali miste goto-romane, indicate come *singulae civitates*. Oggetto di un intenso dibattito storico-giuridico relativo ai rapporti tra ordinamenti. Sul punto vd. il commento e le indicazioni bibliografiche presenti in *Varie*, III, *commento*, cit., 187 ss. e per la lettura più strettamente giuridica O. LICANDRO, *L'irruzione del legislatore*, cit., 45 ss. (per la bibliografia vd. 49 nt. 31; 119 ss.).

⁴¹ Vd. nt. 38.

⁴² È naturalmente evidente che l'articolazione ed il ruolo dei giuristi sia modulato diversamente a seconda dei tempi, e tuttavia, sebbene con modalità diverse, l'atteggiamento di Cassiodoro rende più probabile pensare che egli, e tanto più Teodorico, non siano animati da spirito restaurativo. Mi sembrerebbe, dunque, che più di riemersione del ruolo della *iuris prudentia*, le *formulae* cassiodoree indichino l'idea di una conservazione del principio che il diritto sia, pur nel diverso clima politico e culturale, il prodotto della *scientia iuris*. Le testimonianze apparrebbero, dunque, più in linea con l'idea avanzata nel progetto di ricerca curato da Dario Mantovani (vd. nt. 8) che ha

In Occidente, dunque, nello stesso torno d'anni in cui Triboniano procedeva alla sistemazione dei *responsa* dei *prudentes* nei *Digesta*, l'applicazione dello *ius* non poteva prescindere, per dirsi tale, dalla *interpretatio* giurisprudenziale.

Il passaggio nella formula contenuto in 6.8.2, rafforzato da 7.3.1-3, indica come nel processo si perpetui l'uso degli scritti giurisprudenziali, riflesso di una linea ideologica in cui le innovazioni del presente si vogliono costruire attraverso la tessitura di un ordito che trova nel passato il suo sostegno. E, ci piace credere, che quel Digesto che, con tutta probabilità, Cassiodoro avrà ammirato nella sua non breve permanenza a Costantinopoli⁴³ e forse avrà portato con sé nel suo *Vivarium*⁴⁴, gli sarà apparso, anche nella sua ultima e lunga età, oramai distante dalle cose "umane", un esempio di quell'*antiquitas* alla quale il tempo non aveva sottratto la sua forza, proprio perché esercitata *cum prudentia*.

provato a seguire le orme lasciate dalla giurisprudenza romana per tutto il V ed il VI secolo in Occidente come in Oriente, rafforzando il convincimento che i professori di diritto indicati da Giustiniano non avrebbero rispolverato, sottraendolo all'oblio, il sapere dei giuristi, ma avrebbero sistemato i *responsa* dei *prudentes* che – ancora nel loro tempo – avrebbero costituito un elemento qualificante il diritto.

⁴³ Cassiodoro visse, com'è noto, un lungo periodo di esilio a Costantinopoli proprio negli anni in cui Triboniano procedeva all'elaborazione del Digesto. Per tutti F. CARDINI, *Cassiodoro il grande*, cit., 79 s.

⁴⁴ Piace ricordare, a questo proposito, il riferimento nell'introduzione della *Littera florentina*, edita per i tipi di Olschki: *Justiniani Augusti Pandectarum. Codex Florentinus*, A. CORBINO e B. SANTALUCIA (a cura di), Olschki, Firenze, 1988, 8, alla assai probabile conoscenza di Cassiodoro della compilazione giustiniana ed al legame tra le Pandette e la Calabria. Ancora curioso, a questo proposito, appare rilevare che la cerimonia di consegna della ristampa anastatica il caso o il fato ha voluto si svolgesse nel giugno del 1988 proprio nella "terra di Cassiodoro", in Copanello di Staletti; vd. F. MILAZZO (a cura di), *Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana*, Atti del Convegno di Diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della *Littera florentina* (Copanello, 1-4 giugno 1988), ESI, Napoli, 1990. Sulla possibile relazione tra *littera florentina* e *Vivarium* cassiodoreo vd. A. BELLONI, *Un'ipotesi per le Pandette florentine*, in E. CONTE e V. COLLI (a cura di), *Iuris Historia. Liber amicorum Gero Dolezalek*, The Robins Collection, Berkley, 2008, 1 ss.